

# **TI\_GERICHTE 11.2000.85 vom 5. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.85)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.85 du 5 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.85 del 5 settembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 e segg., pag. 289 segg.).

### **E. 2**

Contestato è unicamente, nella fattispecie, il contributo per la moglie. Il Pretore ha accertato che il marito ha un reddito mensile di fr. 5'382.–, mentre ha ritenuto che la moglie non è in grado di esercitare un'attività lucrativa. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'474.– mensili, quello della moglie in fr. 2'298.60 mensili e quello del figlio in fr. 800.– mensili. Constatato che i fabbisogni della famiglia superano il reddito del marito, il primo giudice ha obbligato quest'ultimo a versare mensilmente un contributo di fr. 2'107.– per la moglie e uno di fr. 800.– per \_\_\_\_\_.

### **E. 3**

L'appellante sostiene che il suo stipendio mensile ammonta a fr. 5'356.85 mensili. Ora, d al fascicolo processuale risulta che egli lavora per il Comune di \_\_\_\_\_, dove guadagna fr. 4'983.85 mensili netti (doc. 17). Il Pretore si è dipartito da tale importo, al quale ha aggiunto la quota di tredicesima, senza tenere conto però degli assegni familiari né dei contributi per la cassa pensione. La tredicesima mensilità, parte integrante del reddito (Rep. 1994 pag. 303), consiste di regola nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali, ma senza il contributo per la cassa pensione. Seguendo tali criteri, nella fattispecie il reddito mensile netto dell'interessato risulta di fr. 5'382.–, come ha accertato il primo giudice. Il fatto che l'interessato abbia dichiarato che il suo reddito non ha subito modifiche nel 2000 (interrogatorio formale dell'8 febbraio 2000 risposta n. 3) non è determinante, visto quanto attesta il conteggio di stipendio relativo al gennaio del 2000 (doc. 17). Al riguardo il gravame manca perciò di consistenza.

#### **E. 4**

L'appellante si duole del fatto che il Pretore non ha imputato alla moglie un reddito potenziale e ritiene che essa potrebbe guadagnare almeno fr. 1'500.– mensili. Il primo giudice ha rilevato che costei, dopo la maternità, non ha più lavorato se non in qualche saltuaria occasione, occupandosi delle cure del figlio. Quanto alla giurisprudenza, essa ha già avuto modo di stabilire che dopo la cessazione della comunione domestica, i coniugi hanno diritto di mantenere – in linea di massima – il tenore di vita avuto in precedenza. Il Tribunale federale impone tuttavia prudenza nell'obbligare un coniuge che non ha esercitato – o ha esercitato solo parzialmente – un'attività lavorativa durante la comunione domestica a riprendere o estendere il lavoro in seguito, nel senso che egli può essere obbligato ad assumere un lavoro remunerato durante la separazione solo qualora ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Nel valutare la possibilità di reinserimento dell'interessata nel mondo del lavoro si deve tenere conto per altro dell'impegno che essa profonde nella cura dei figli (DTF 115 II 10), tanto più nell'ambito di una procedura provvisoria. In concreto, dopo il matrimonio (\_\_\_\_\_ 1992) la moglie ha lavorato per otto mesi presso un grande magazzino, cessando l'attività con l'inizio della gravidanza. Dopo la nascita del figlio (\_\_\_\_\_ 1993), essa è rimasta a casa, lavorando sporadicamente come \_\_\_\_\_ per un ristorante e per una famiglia (interrogatorio formale dell'8 febbraio 2000, risposta n. 1). Inoltre essa soffre di una depressione nervosa che la rende totalmente inabile al lavoro (certificato medico del 17 gennaio 2000 doc. Q). Non si può dire pertanto che dopo la separazione l'interessata abbia rinunciato unilateralmente a possibilità di guadagno, sicché la sua condizione va assimilata a quella di una persona senza attività professionale. Ne segue che le sue casuali entrate non vanno considerate come reddito (v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 4). Davanti al Pretore, per altro, l'appellante non ha mai preteso che durante la convivenza la moglie lavorasse regolarmente, tant'è che le occupazioni di lei sono state definite puramente occasionali (riassunto scritto, pag. 4) o meramente accessorie (verbali, pag. 3). Giovi comunque soggiungere che, quand'anche non possa essere tenuta a trovare un lavoro, l'interessata dovrà ugualmente attivarsi – per forza di cose – e reperire un certo reddito, il contributo alimentare che può essere chiesto al marito non bastando a coprire il suo fabbisogno minimo. Ad ogni buon conto, ove si seguisse l'argomentazione del marito e si computasse all'istante un reddito ipotetico di fr. 1'500.–, le parti si ritroverebbero con un tenore di vita superiore a quello avuto durante la convivenza, ciò che non è giustificato. L'appello, su questo punto, è pertanto destituito di fondamento.

#### **E. 5**

L'appellante chiede dipoi che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 2'574.90 mensili, aumentando le spese di trasferta (da fr. 100.– a fr. 150.–) e le imposte (da fr. 250.– a fr. 300.–). a) In merito alle spese di trasferta l'interessato, nel suo riassunto scritto (pag. 6), come pure nelle conclusioni (pag. 4), aveva indicato costi di fr. 150.– per la vettura. Nella fattispecie però egli abita ad \_\_\_\_\_ e lavora a \_\_\_\_\_, di modo che ci si potrebbe chiedere se, nella situazione finanziaria in cui versa la famiglia, non ci si debba limitare a riconoscere la sola spesa per l'uso di mezzi pubblici. In ogni modo il Pretore, in mancanza di dati attendibili, ha proceduto per apprezzamento, secondo un prudente criterio che non presta il fianco a critiche. Non vi è dunque motivo per riconoscere all'appellante un importo maggiore. b) Per quanto riguarda l'onere d'imposta corrente, nel caso in esame

l'autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell'art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298), motivo per cui il Pretore ha sommariamente valutato l'aggravio mensile. Egli ha inserito così nel fabbisogno dell'interessato un importo di fr. 250.–, tenendo conto della deduzione fiscale ammessa per il versamento di contributi alimentari. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisoriale, e in mancanza di dati più affidabili (agli atti non figura nemmeno una notifica fiscale), la stima del Pretore non appare sicuramente censurabile. Rendendo verosimile uno scarto di rilievo, l'interessato potrà sempre chiedere al giudice una modifica dell'assetto provvisorio. Se ne conclude, in sintesi, che l'appello si rivela completamente destituito di buon diritto.

#### **E. 6**

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.

#### **E. 7**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato neppure intimato. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in a) taxa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3.

Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. dott.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario